

## RAPPORTO

della Commissione speciale in materia tributaria  
sul messaggio 22 marzo 1955 concernente la modificazione dell'art. 19, §,  
della legge tributaria 11 aprile 1950 (deducibilità fiscale delle spese  
di trasporto e di parziale doppia economia domestica)

(del 16 novembre 1955)

La vostra Commissione speciale in materia tributaria, cui voi, a suo tempo, sottomettevate per esame e studio il messaggio governativo relativo all'emarginata modifica di legge, dà scarico ora del mandato ricevuto avvertendo immediatamente che essa aderisce alle proposte e alle conclusioni del Consiglio di Stato.

Il messaggio governativo del 22 marzo scorso illustra esaurientemente le ragioni e la portata della modifica prospettata. Non staremo a ripetere le une e l'altra, preferendo limitarci a riassumere i diversi concetti espressi dalla vostra Commissione nel corso di una discussione che ha rilevato parecchie perplessità e non eccessivo entusiasmo.

Premesso che la modifica proposta tende essenzialmente a introdurre nella nostra legge il concetto, nuovo per essa ma già contemplato dalle Autorità federali, della doppia economia domestica *parziale*, nonché quello della deduzione delle spese effettive di trasporto, per i salariati e gli stipendiati, occorre precisare che il Consiglio di Stato prevede :

- a) una deduzione di Fr. 150,— annui nel primo caso (un pasto principale fuori domicilio per almeno sei mesi all'anno e nessun indennizzo di trasferta : questi gli « estremi » della doppia economia domestica parziale);
- b) una deduzione di Fr. 300,— annui al massimo, a titolo di spese di trasporto.

Gli importi deducibili possono essere accettati così come proposti ? Devono invece essere aumentati o ridotti ?

A proposito della deduzione di Fr. 150,— di cui alla lettera a) del nostro rapporto e al paragrafo 1 dell'art. 1 dell'annesso disegno di legge, alcuni commissari hanno ritenuto che essa non sia proporzionata a quella di Fr. 400,— che la nostra legge accorda ai salariati e agli stipendiati con doppia economia domestica completa : e infatti i 150 franchi appaiono eccessivi se raffrontati agli altri 400,—. Esistono di conseguenza due possibilità : lasciare inalterati i secondi e ridurre i primi oppure lasciare inalterati i primi e aumentare i secondi. Ci sono state proposte tanto in un senso quanto nell'altro ma la Commissione, per finire, ha ritenuto di aderire al pensiero del Consiglio di Stato.

La deduzione di Fr. 300,— per le spese effettive di trasporto ha sollevato ancora maggiori perplessità. Non che essa sia apparsa o appaia ingiustificata, ma il fatto che viene praticamente ad aggiungersi a quella di Fr. 150,— per la parziale doppia economia domestica e il fatto che le altre deduzioni concesse dalla nostra legge restano invariate sono tali — ed è caso che occorre tener presente — da aumentare notevolmente il numero dei contribuenti totalmente esenti da imposta. Il principio, sempre valido, secondo cui tutti, seppure in relazione alle loro possibilità, devono essere assoggettati al pagamento delle imposte, viene di conseguenza a subire un ulteriore strappo. Che questo si giustifichi o no, tocca ad ogni singolo deputato di dire : quanto alla vostra Commissione, essa, aderendo per finire alle proposte governative, ha detto di sì.

Due sole modifiche, di natura redazionale, la Commissione ha portato al testo presentatole dal Consiglio di Stato. Conseguentemente :

il paragrafo 2 dell'art. 1 va così completato :

« Sul reddito lordo dei salariati o stipendiati... ».

e l'art. 2 va così corretto :

« Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto a partire dal 1. gennaio 1955 ».

*Per la Commissione della Gestione :*  
Darani, relatore

Antonietti, per le conclusioni — Caroni  
— Generali — Maspoli — Olgiati —  
Pedimina — Pellegrini P. — Verda

---